

Quesiti raccolti al Convegno

**LE NOVITA' IVA 2010:
PRESTAZIONI DI SERVIZI, REVERSE CHARGE E INTRASTAT
Genova, 6 maggio 2010**

INTRASTAT

1. INTRASTAT e servizi ricevuti:
se sono stati registrati in base alla fattura (numero, data) del prestatore del servizio e non sulla base dell'autofattura emessa, sono soggetti a rettifica? **(Rivalta Spedizioni)**
2. Compilazione modelli INTRA, "Modalità di pagamento":
Se all'atto della compilazione del modello INTRA il pagamento non è ancora avvenuto, devo inserire "x" nelle modalità di pagamento? All'atto dell'incasso/pagamento devo procedere a rettifica? **[GTI Guarisco Trasporti Srl]**
3. Come faccio a sapere se le prestazioni da me effettuate non sono da considerare imponibili nel paese del committente al fine della non compilazione dell'INTRA?
[GTI Guarisco Trasporti Srl]
4. Codici CPA: come faccio a sapere se le "THC fee" (Terminal Handling Charges) vanno considerate come servizi accessori al nolo, o come altro tipo di servizio?
[Alisped SpA]
5. A causa di un problema sul ns. software per le dichiarazioni INTRASTAT, la ns. società non è riuscita a inviare la dichiarazione INTRA di gennaio. È possibile inviarla in ritardo? Ci arriveranno sanzioni per il ritardo? **[Kintetsu World Express Srl]**
6. Committente francese: io gli fatturo operazione doganale in import n.i. art. 9; le altre spese del tipo, THC sbarco, trasporto Genova-Nizza, commissioni etc., le fatturerò fuori campo art. 7-ter, perché mi fermo al fatto che lui è il mio cliente soggetto passivo CEE.
Devo fare anche l'INTRA?
Devo preoccuparmi se lui si autofatturerà la sua Iva?
Devo accertarmi che lui faccia il suo INTRA?
Posso incorrere in sanzioni? **[Italian Seaways Srl]**
7. Se dietro nostra richiesta scritta al committente UE per conoscere le applicazioni dell'iva nel suo paese, non riceviamo risposte indicative, cosa rischiamo nella compilazione INTRASTAT non corretta? **[Plaisant & C. Srl]**
8. Un bene esce da Italia con destinazione Germania per la riparazione.
Il valore del bene originario va segnalato su INTRA 1 bis e dopo INTRA 2 bis nella parte statistica o no? Io dico di no, qualcuno dice sì.
Titolo: Beni esenti da presentazione ai fini statistici p. h) "beni destinati alla riparazione" e se si trattasse anche di una trasformazione? **[Lanza Int'l Srl]**




**AGENZIA
DELLE
DOGANE**



Roma, 11.06.2010

Protocollo: 75239/RU



FEDESPEDI

e-mail: fedespedi@fedespedi.it

e p.c.

Agenzia delle Entrate
Direzione Centrale Normativa

OGGETTO: Genova, Convegno 6 maggio 2010 - Quesiti INTRASTAT

Con riferimento ai quesiti raccolti nel corso del Convegno in oggetto, in attesa di maggiori chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate - posto che rientrano nell'ambito delle competenze di quest'ultima l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di IVA sulle prestazioni di servizi, nonché la disciplina della compilazione dei Modelli INTRA-Servizi - si ritiene di poter comunque fornire le seguenti informazioni.

In merito al quesito n.1, come è noto, con Circolare n. 14 del 18 marzo 2010, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che con riferimento ai servizi intracomunitari ricevuti, il numero e la data della fattura da indicare nel modello INTRA-Servizi sono quelli attribuiti dal committente nazionale secondo la progressione dallo stesso seguita nella proprio contabilità.

Pertanto, nel caso in cui negli elenchi riepilogativi siano stati riportati i dati relativi alla fattura ricevuta dal prestatore del servizio, in ossequio alle istruzioni impartite dalla suddetta Agenzia, sarebbe opportuno procedere a rettificare i suddetti elenchi.

A tal riguardo, si evidenzia che con Circolare n. 5 del 17 febbraio 2010 è stato disposto che l'Amministrazione finanziaria, in sede di controllo, non applicherà sanzioni in caso di eventuali violazioni concernenti la compilazione degli elenchi riepilogativi, relativi ai mesi da gennaio a maggio 2010 per gli

DIREZIONE CENTRALE GESTIONE TRIBUTI E RAPPORTO CON GLI UTENTI
Ufficio per l'applicazione dei tributi

00143 Roma, via M. Carucci, 71 - Telefono +39 0650245216 - Fax +39 0650245057 - e-mail: dogane.tributi.applicazione@agenziadogane.it

obblighi mensili, nonché al primo trimestre 2010 per gli obblighi trimestrali. Ciò a condizione che, entro il 20 luglio 2010, i soggetti obbligati provvedano ad inviare elenchi riepilogativi integrativi.

Con riferimento al quesito n.2, l'allegato XI alla Determinazione n. 22278 del 22 febbraio 2010, contenente istruzioni per la compilazione degli elenchi riepilogativi, prevede che nella colonna "*Modalità di incasso*" dei Modelli INTRA-1 Quater ed INTRA-2 Quater vengano indicati: il codice B nel caso in cui il servizio venga pagato mediante bonifico bancario, il codice A nel caso di accredito in conto corrente ed il codice X nel caso di modalità di pagamento diverse dalle precedenti.

Ciò premesso, allo stato attuale, poiché il pagamento differito comporta una semplice dilazione dell'incasso nel tempo ma non rappresenta una particolare forma di pagamento sembrerebbe che il codice X non possa essere utilizzato a tale fine.

Comunque, considerando che il quesito in esame rappresenta uno dei punti più discussi dei nuovi Modelli INTRA è facile ipotizzare che sarà uno dei tanti aspetti che l'Agenzia delle Entrate affronterà nella Circolare ormai da tempo annunciata.

In merito ai quesiti nn. 3 e 7, il novellato art. 50, sesto comma, ultima parte, del D.L. 331/93 prevede che "*gli elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizi (...) non comprendono le operazioni per le quali non è dovuta l'imposta nello Stato membro in cui è stabilito il destinatario*".

Va da sé che l'attuazione di detto disposto presuppone uno scambio di informazioni, in merito alla disciplina IVA sulla imponibilità delle prestazioni di servizi, vigente nello specifico Stato membro, tra il committente comunitario e il prestatore nazionale.

A tal riguardo, si ricorda che la materia delle sanzioni applicabili in caso di errori od omissioni nella compilazione degli elenchi riepilogativi rientra nell'ambito delle competenze dell'Agenzia delle Entrate.

In riferimento al quesito n.4, si precisa che la disciplina concernente l'uso della Tabella CPA, comprendente i codici da utilizzare per la codifica delle prestazioni di servizi resi o ricevuti in ambito intracomunitario, rientra nella esclusiva competenza dell'Agenzia delle Entrate.

Con riguardo al quesito n.5, nella Circolare n. 14 del 18 marzo 2010, è stato chiarito che in aderenza alla previsione di cui all'art. 3, comma 2 dello Statuto del contribuente (Legge 212/2000) i soggetti interessati disponevano di 60 giorni di tempo dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.M. 22 febbraio 2010 (pubblicazione avvenuta sulla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 2010) per adempiere, senza applicazioni di sanzioni, all'obbligo di presentazione degli elenchi relativi al mese di gennaio 2010.

Qualora tale obbligo non sia ottemperato entro il termine suddetto, sarà comunque possibile procedere alla tardiva presentazione degli elenchi avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso.

In riferimento al quesito n.6, le prestazioni di servizi ivi succintamente descritte, rese nei confronti di un soggetto comunitario, sembrano poter essere qualificate come prestazioni di servizi c.d. generiche, per le quali non sussistono specifiche deroghe al criterio di territorialità e pertanto sono imponibili nel paese di stabilimento del committente.

In relazione alle suddette prestazioni di servizi, il prestatore nazionale è obbligato ad emettere fattura, ai sensi dell'art. 21, comma 6, del DPR 633/72, non soggetta ad IVA ai sensi dell'art. 7-ter ed è tenuto a presentare gli elenchi riepilogativi relativi alle prestazioni di servizi rese.

Gli eventuali controlli sulla corretta fatturazione e compilazione degli elenchi riepilogativi, da parte del committente comunitario, spetterà alla competente Amministrazione finanziaria dello Stato membro coinvolto.

Maggiori chiarimenti al riguardo saranno verosimilmente fornite dall'Agenzia delle Entrate nell'emananda circolare di cui sopra.

In relazione al quesito n.8, la disciplina concernente le riparazioni di beni, ai fini della compilazione dei Modelli INTRA, è contenuta nel già citato allegato XI alla Determinazione n. 22278 del 22 febbraio 2010, al Titolo I, punto 3, lettera h).

E' ivi, infatti, espressamente previsto che sono escluse, anche dalla rilevazione statistica, sulle sezioni relative ai beni, le operazioni commerciali aventi come oggetto beni destinati ad essere riparati, nonché i pezzi di ricambio associati e i pezzi difettosi sostituiti.

La medesima istruzione chiarisce che per *riparazione* si intende l'operazione tesa al ripristino della funzione o condizione originaria del bene. L'obiettivo deve essere quello di mantenere i beni in condizioni di funzionamento e può comportare

lavori di ricostruzione o di miglioria ma tali da non modificare, in alcun modo, la natura dei beni.

Qualora l'operazione comporti invece una "trasformazione" del bene, l'operazione deve essere considerata alla stregua di un lavorazione. Ai sensi dell'art. 6 del D.M. 22 febbraio 2010, i soggetti con periodicità mensile che effettuano servizi di lavorazione su merce comunitaria, ovvero inviano merce nazionale in un altro Stato membro per sottoporla a lavorazione, sono tenuti a riepilogare, ai soli fini statistici, i dati relativi alle spedizioni ed agli arrivi dei relativi beni.

Premesso quanto sopra esposto, evidenziando ancora una volta la competenza dell'Agenzia delle Entrate in materia di servizi intracomunitari, si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento riguardo eventuali problematiche di carattere doganale.

Il Direttore Centrale
Ing. Walter De Santis

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993)